



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 19/18/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO UNIVERSALE (ART. 3 COMMI 1, 5 LETT. B), COMMA 8 LETT D) D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261 PRESSO ALCUNI UFFICI POSTALI NELLA PROVINCIA DI SALERNO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014, recante “*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, di seguito Regolamento sanzioni, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 23/17/DISP, notificato alla Società Poste Italiane in data 18 settembre 2017, recante “*Contestazione alla Società Poste Italiane della violazione dell'art. 3 commi 1, 5, lett. b), 8, lett. a) e d) del d.lgs. 261/99 presso alcuni uffici postali nella Provincia di Salerno*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 18 settembre 2017 con l'atto di contestazione n. 23/17/DSP l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio a carico di Poste Italiane S.p.A. (di seguito la Società).

La condotta contestata riguardava l'apertura ritardata, rispetto al consueto orario di apertura comunicato all'utenza (ore 8:20) e quindi la mancata continuità del servizio dei seguenti Uffici Postali (UP) nella Provincia di Salerno: UP di Sant'Arsenio nel Comune di Sant'Arsenio che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,55, con ritardo di ore 1:35) il giorno 8 marzo 2017; UP di Santa Barbara nel Comune di Ceraso che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,10 con ritardo di 50 minuti) il giorno 13 marzo 2017; UP di Futani nel Comune di Futani che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 12,00 con ritardo di ore 3:40) il giorno 13 febbraio 2017; UP di Monte San Giacomo nel Comune di Monte San Giacomo che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 10,30 con ritardo di ore 2:10) il giorno 11 maggio 2017; sottolineando che gli uffici di Sant'Arsenio, Futani e Monte San Giacomo, sono anche “presidio unico” nel Comune

Per ciascuno dei suddetti uffici e in relazione alla chiusura è stata contestata la violazione:

a) dell'obbligo di prestare il servizio in via continuativa (art. 3, comma 1, comma 5 *lett. b)* e comma 8, *lett. a) e d)* del d.lgs. 261/99);

2. Deduzioni difensive

La Società ha esposto le proprie difese in una memoria (pervenuta il 18 ottobre 2017) che ha illustrato anche nel corso di una audizione tenutasi il 20 dicembre 2017.

Nelle proprie difese la Società non ha contestato la sussistenza dei fatti, vale a dire l'apertura ritardata dei suddetti uffici postali nei giorni lavorativi indicati nell'atto di contestazione, ma la possibilità di configurare una violazione per i fatti addebitati.

A) In merito alla contestazione per la violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio (art. 3, commi 1, 5 e 8 *lett. a) e d)* del d.lgs. 261/1999), la Società osserva quanto segue.

Secondo la Società le chiusure sarebbero motivate da improvvisa assenza di risorse e per tale motivo non potrebbe configurarsi una discontinuità nella erogazione del servizio, considerato che in ciascuno dei Comuni interessati da tali chiusure temporanee il servizio è stato comunque garantito, sulla base degli standard minimi stabiliti dalla

vigente regolamentazione, ed in specie dalla delibera n. 342/14/CONS “*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*”, attraverso gli uffici postali presenti nel territorio comunale.

Il principio di continuità del servizio dovrebbe essere letto alla luce del d.m. 7 ottobre 2008, che ha statuito che l’orario minimo di apertura al pubblico degli Uffici Postali presidio unico di comune è pari a tre giorni e diciotto ore settimanali da effettuarsi a giorni alterni. Inoltre la delibera n. 342/14/CONS avrebbe ridotto, secondo la Società, tale obbligo di apertura minima a due giorni e 12 ore settimanali nei Comuni al di sotto dei 500 abitanti e nella ricorrenza di ulteriori condizioni (art. 4).

Il principio di erogazione del servizio universale con carattere di continuità per tutta la durata dell’anno sarebbe dunque assolto attraverso un’apertura settimanale, di regola articolata su tre giorni lavorativi alterni.

Gli obblighi di apertura minima sarebbero dunque riferiti agli uffici presidio unico di Comune e, pertanto, gli ulteriori uffici postali eventualmente presenti nel medesimo Comune potrebbero osservare un orario articolato al di sotto di tale soglia minima nel rispetto delle effettive esigenze dell’utenza.

In particolare i 3 UP presidio unico di Comune nella settimana in cui si sono verificate le ritardate aperture rispetto al consueto orario comunicato all’utenza, secondo la Società, hanno comunque garantito sul territorio un orario di apertura ben al di sopra dei 3 giorni e 18 ore settimanali e quindi l’orario effettivamente osservato nelle settimane nelle quali si è registrato l’evento di ritardata apertura si è attestato al di sopra dell’orario, c.d. “*regolamentare*”.

Nel caso, quindi, dell’UP di Santa Barbara non essendo presidio unico la Società evidenzia che quand’anche l’orario “*regolamentare*” fosse riferito anche a tale ufficio, la lieve ritardata apertura dello stesso nella giornata in questione (circa 50 minuti), non ha comunque impattato su suo orario minimo settimanale che risulta essere un orario al di sopra (16h 15m a fronte delle 15h richieste) dell’orario “*regolamentare*” stabilito per gli UP unici di Comune.

La Società ritiene, così, che la ritarda apertura di un ufficio postale non possa astrattamente configurare “*interruzione oggettiva della continuità nell’erogazione del servizio universale postale*” ed essere di per sé condotta sanzionabile, ma deve essere valutata in relazione al singolo caso verificando se la chiusura dell’ufficio postale abbia effettivamente compromesso la continuità, intesa come apertura minima settimanale di 3 giorni e 18 ore del servizio nell’ambito del comune di riferimento, nel rispetto degli ulteriori criteri di distribuzione degli uffici postali sul territorio nazionale.

Secondo la Società, quindi, dovrebbe essere verificato anche il rispetto degli standard minimi relativi alla distribuzione sul territorio degli uffici, da ultimo modificati dalla delibera n. 342/14/CONS, considerando che il dimensionamento attuale della sua rete si colloca al di sopra della “*rete minimale*” di uffici postali che la Società è tenuta a garantire.

Sulla scorta di tali motivazioni la Società respinge l'addebito mosso nell'atto di contestazione relativamente alla chiusura temporanea di uffici postali motivate dall'assenza improvvisa di personale.

B) Inoltre la Società puntualizza che riguardo alla apertura ritardata dei 4 UP oggetto del procedimento (solo quello di Santa Barbara è "*monoperatore*") si è trovata, certamente, nell'oggettiva impossibilità di sostituire il Direttore dell'UP (DUP) improvvisamente assente nel medesimo giorno dell'evento. Si tratta, infatti, di reperire, nel più breve tempo possibile dalla notizia dell'assenza improvvisa, solo in un caso dell'unica risorsa dell'ufficio, una risorsa in sostituzione con funzioni di Responsabile, e dunque in grado di procedere all'apertura al pubblico dell'ufficio e che, peraltro, abbia disponibilità di un mezzo proprio nel giorno dell'evento. Infatti, soprattutto nei casi in cui gli uffici siano ubicati in realtà remote e periferiche, come noto difficilmente raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico, la risorsa individuata oltre alle idonee competenze, deve essere in grado di raggiungere autonomamente la struttura territoriale di Poste che detiene copia delle chiavi dell'ufficio postale da aprire, per poi recarsi nell'ufficio di temporanea applicazione e svolgere anche tutte le operazioni prodromiche all'apertura (disattivazione allarmi, apertura contabile, etc..).

Nel dettaglio in merito agli uffici postali di Sant'Arsenio e Futani, la risorsa in distacco ha dovuto percorrere, rispettivamente, 60 km (dall'UP "*Carilla*") e 70 km (dall'UP "*Marina di Camerota*"), prima di raggiungere l'ufficio di destinazione. Nel caso, invece, degli uffici di Santa Barbara e di Monte San Giacomo, è stato possibile reperire la risorsa in distacco da UP limitrofi e distanti, rispettivamente, 9 km (Vallo della Lucania) e 10 km circa (Prato Perilli nel Comune limitrofo di Teggiano). Con riferimento, in particolare, all'UP di Santa Barbara, la distanza ridotta dell'UP Vallo della Lucania ha consentito di velocizzare le operazioni di apertura dell'ufficio, tanto che alle 9.10 era già stata effettuata la prima operazione.

La tempestività della sostituzione, dipenderebbe da una serie di fattori, non conoscibili a priori, e quindi non superabili nell'ambito di una "programmazione operativa" tesa anche ad una gestione delle risorse che non "sovrastimi" in modo sproporzionato, rispetto alla consueta operatività di ciascun ufficio postale il fabbisogno di personale applicato. Peraltro il fenomeno delle aperture ritardate è da considerarsi fisiologico e marginale rispetto alle giornate di servizio complessivamente erogate attestandosi su percentuali inferiori allo 0,5%.

In conclusione, la Società ha respinto tutte le contestazioni mosse in merito a tutte le casistiche considerate.

C) Con riferimento alla quantificazione della sanzione la Società ritiene che la condotta, eventualmente omissiva, non potrebbe che essere imputabile alla Filiale di competenza, non essendo in capo ai DUP dei suddetti uffici attivare procedure gestionali per la copertura degli stessi. Conseguentemente, la condotta asseritamente omissiva della Filiale territoriale, soddisfacendo il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità dell'effetto previsto dalle Linee Guida dell'Autorità (Allegato A alla delibera n.

265/15/CONS), integrerebbe una condotta unica, precisa e ben individuata, che rientrerebbe nella fattispecie del concorso formale di violazioni, con conseguente applicazione del criterio del cumulo giuridico della sanzione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto di valutazione del provvedimento è la violazione dell'obbligo di continuità del servizio relativamente ai seguenti uffici postali:

1. UP di Sant'Arsenio nel Comune di Sant'Arsenio che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,55, con ritardo di ore 1:35) il giorno 8 marzo 2017;
2. UP di Santa Barbara nel Comune di Ceraso che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,10 con ritardo di 50 minuti) il giorno 13 marzo 2017;
3. UP di Futani nel Comune di Futani che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 12,00 con ritardo di ore 3:40) il giorno 13 febbraio 2017;
4. UP di Monte San Giacomo nel Comune di Monte San Giacomo che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 10,30 con ritardo di ore 2:10) il giorno 11 maggio 2017.

A) Non sono fondate le motivazioni della Società volte a dimostrare che le aperture ritardate dei suddetti uffici postali e quindi la loro chiusura temporanea sono giustificate dall'improvvisa assenza di risorse abilitate all'apertura e che conseguentemente non vi è alcuna violazione all'obbligo di prestare il servizio in modo continuativo su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 261/99.

Spetta all'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, *“la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio”* (art. 2, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 261/1999).

Tali criteri vanno definiti in relazione alla missione che il servizio universale è tenuto ad assolvere e ai principi che devono correlativamente conformare l'attività del fornitore (come individuati dell'art. 3, comma 8). Tra questi si richiamano, in particolare, il rispetto delle esigenze essenziali, l'offerta di un trattamento identico agli utenti che si trovano in condizioni analoghe, la fornitura di un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore, l'aderenza del servizio all'evolversi delle esigenze dell'utenza e del contesto tecnico, economico e sociale.

Il fornitore del servizio universale è tenuto al puntuale adempimento di tali obblighi, della cui violazione è chiamato a rispondere attraverso uno specifico sistema di sanzioni amministrative.

Con riferimento ai punti di accesso alla rete del servizio postale, ed in particolare per quanto riguarda la rete degli uffici postali, i principi di continuità dell'erogazione del servizio e capillarità della rete sono stati declinati dall'Autorità con la delibera n. 342/14/CONS ad integrazione del d.m. 7 ottobre 2008 che prescriveva, tra l'altro,

l'operatività di “*almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni italiani*” e, nei Comuni con un unico presidio postale, in cui non è consentita la soppressione di uffici, si impone un'apertura al pubblico degli uffici non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.

Ciò premesso, la Società pretende di giustificare la legittimità delle aperture ritardate e quindi delle chiusure temporanee, affermando innanzitutto che la propria rete è sopra dimensionata rispetto a quella che deve essere garantita (delibera n. 342/14/CONS).

Se è vero che effettivamente la rete di Poste Italiane è “*sovradimensionata*” rispetto a quella minimale da garantire, non è però ammissibile che la Società possa chiudere, anche solo temporaneamente ed improvvisamente, un ufficio postale in eccesso, senza rispettare le norme vigenti che impongono di seguire appositi procedimenti amministrativi e che prevedono, tra l'altro, precisi obblighi informativi nei confronti degli utenti e dell'Autorità.

La chiusura degli uffici esistenti, sia essa definitiva, temporanea ed improvvisa come nel caso di specie, non può avvenire in maniera discrezionale o a seguito di eventi congiunturali, ma deve avvenire attraverso un procedimento amministrativo ben delineato dalla normativa vigente.

La chiusura definitiva degli uffici è disciplinata dal Contratto di programma 2015 - 2019 – tuttora vigente – che prevede, all'art. 2 comma 5, che Poste Italiane trasmetta annualmente all'Autorità di regolamentazione “*l'elenco, da aggiornare con cadenza annuale, degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, unitamente al piano di intervento ed ai relativi criteri per la progressiva razionalizzazione della loro gestione*”. Il piano deve essere redatto in conformità ai criteri previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008 come integrati dalla delibera n. 342/14/CONS “*Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di Poste Italiane*”. La Società trasmette quindi all'Autorità con cadenza annuale l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione sul quale l'Autorità è chiamata a svolgere attività di vigilanza.

Le procedure sinteticamente descritte, pur salvaguardando l'autonomia gestionale della Società, sono del tutto coerenti con i principi in materia di servizio universale: la tutela delle esigenze essenziali degli utenti impone la fornitura del servizio anche in località per le quali è invocabile il cd. fallimento di mercato, in quanto zone caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni e la loro continuità strutturalmente non redditizia ed antieconomica, ma fondamentale.

Ne deriva che i suddetti uffici postali ricadenti nell'area della Provincia di Salerno, come quelli attivi in altre parti del territorio nazionale, una volta ricompresi nella rete che l'operatore dichiara di mettere a disposizione per la fornitura del servizio universale,

rientrano nelle risorse, oggetto di apposita informativa, e che pertanto devono essere operativi con la continuità prevista dal loro orario di servizio settimanale, come comunicato pubblicamente e garantito all'utenza, così anche da garantire la capillarità del servizio, in particolare in quei Comuni dove l'ufficio postale è anche presidio unico (in questo caso Sant'Arzenio, Futani e Monte Sangiacomo).

B) Non sono, pertanto, giustificabili le chiusure temporanee che causano una apertura ritardata degli uffici postali per esigenze del personale e problematiche connesse ampiamente preventivabili e risolvibili con un minimo livello di programmazione operativa e di efficiente ed efficace organizzazione aziendale che preveda una più puntuale e estremamente più coordinata procedura operativa di emergenza che il personale deve seguire in modo molto stringente, per esempio nella gestione delle necessarie comunicazioni di servizio, al fine di garantire con estrema serietà, la continuità del servizio universale in casi di improvvisa assenza del personale dell'ufficio postale, soprattutto nei casi degli uffici monoperatore (in questo caso solo quello di Santa Barbara) e con la massima attenzione per quelli che sono anche presidio unico di Comune, considerato anche che in tutti i casi non risulta possibile recuperare l'orario del servizio postale universale non fornito all'utenza.

Non è, infatti, accettabile, che l'azienda, per nessuno dei 4 uffici rimasti chiusi temporaneamente ed aperti con evidente ritardo, sia riuscita a trovare in tempo utile una economicamente sostenibile ed efficiente soluzione organizzativa che consentisse di aprire gli uffici rispettando l'orario di apertura previsto delle ore 8:20. L'inefficienza organizzativa aziendale, peraltro, è stata segnalata dall'utenza ancora una volta per uffici postali rientranti nel territorio della Provincia di Salerno, già oggetto di altri procedimenti sanzionatori per chiusure improvvise di numerosi altri uffici postali addirittura per l'intera giornata sempre per mancanza di risorse di personale.

Da ciò discende che la semplice assenza di personale abilitato all'apertura dell'ufficio postale non può giustificare la chiusura temporanea. Nelle sue memorie la Società si limita ad affermare che vi possono essere assenze di personale che non possono essere preventivate perché, evidentemente, dovute a circostanze eccezionali. La Società non ha però in alcun modo spiegato le ragioni dell'impossibilità di risolvere con migliori soluzioni organizzative strutturali anche solo la concentrazione, in un così limitato ambito territoriale, di disservizi e di disagi per l'utenza.

Si aggiunge come elementi aggravanti del comportamento tenuto che 3 UP su 4 e in dettaglio gli uffici di Sant'Arzenio, Futani e Monte Sangiacomo risultano essere anche "*presidio unico*" nel Comune;

3 UP su 4 e sempre quelli di Sant'Arzenio, Futani e Monte Sangiacomo, non sono "*monoperatore*", rendendo ancora più ingiustificata e grave la chiusura temporanea, per mancanza dell'unica risorsa, tra quelle in servizio, abilitata all'apertura, in particolare in quei 3 su 4 Comuni (Sant'Arzenio, Futani e Monte Sangiacomo) nei quali l'UP non "*monoperatore*" è anche presidio unico.

C) Con riferimento alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni imputando la condotta omissiva alle filiali territoriali non può non rilevarsi che la mera affermazione della responsabilità delle filiali non dimostra affatto quel collegamento genetico ad un'unica e ben individuata condotta omissiva richiesta dalla norma.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza della violazione dell'art. 3 commi 1, 5, lett. b), 8, lett. a) e d) del d.lgs. 261/99 presso alcuni uffici postali nella Provincia di Salerno, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 261/1999, in relazione ai seguenti 4 uffici oggetto del presente provvedimento: UP di Sant'Arzenio nel Comune di Sant'Arzenio che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,55, con ritardo di ore 1:35) il giorno 8 marzo 2017; UP di Santa Barbara nel Comune di Ceraso che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,10 con ritardo di 50 minuti) il giorno 13 marzo 2017; UP di Futani nel Comune di Futani che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 12,00 con ritardo di ore 3:40) il giorno 13 febbraio 2017; UP di Monte San Giacomo nel Comune di Monte San Giacomo che ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 10,30 con ritardo di ore 2:10) (solo l'ufficio di Santa Barbara è "monoperatore").

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art.11 legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito compiuto dalla Società comporta la violazione di un obbligo che riguarda un aspetto imprescindibile del servizio universale. La norma violata, nel richiamare il principio della continuità, è volta ad evitare qualsiasi ingiustificata interruzione nella fornitura del servizio postale sul territorio. Principio questo indefettibile che deve essere rispettato da tutti i fornitori di servizi e maggior ragione dal fornitore del servizio universale che deve in tutti modi evitare possibili disagi all'utenza. Ed è proprio il disagio provocato all'utenza attraverso la violazione del principio di continuità del servizio che deve essere utilizzato per definire la gravità della violazione e, conseguentemente, determinare l'importo della sanzione.

Per ogni singola apertura ritardata la sanzione può esser determinata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

B. Opera svolta dall'agente

Con riferimento all'opera svolta dall'agente, la Società sembra aver agito nel convincimento - errato - della legittimità del proprio operato. È la Società stessa che, sul presupposto di un'impostazione non condivisibile, ha finito per assumersi la responsabilità indicando analiticamente tutte le chiusure temporanee effettivamente verificatesi.

C. Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società, per natura e funzioni svolte è dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente, ed in particolare assicurando una corretta interpretazione ed applicazione delle norme.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente (peraltro il maggior operatore postale del Paese per dimensione e fatturato), le stesse sono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria già indicata.

RITENUTO che l'ufficio postale di Sant'Arsenio nel Comune di Sant'Arsenio ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,55, con ritardo di ore 1:35) il giorno 8 marzo 2017 e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di Comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'avvenuta chiusura temporanea dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Santa Barbara nel Comune di Ceraso ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 9,10 con ritardo di 50 minuti) il giorno 13 marzo 2017 e quindi, ai sensi del criterio esposto in precedenza, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'avvenuta chiusura temporanea dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Futani nel Comune di Futani ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 12,00 con ritardo di ore 3:40) il giorno 13 febbraio 2017 e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di Comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'avvenuta chiusura temporanea dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO che l'ufficio postale di Monte San Giacomo nel Comune di Monte San Giacomo ha effettuato una apertura ritardata (apertura dalle ore 10,30 con ritardo di ore 2:10) il giorno 11 maggio 2017 e quindi, nonostante l'ufficio sia unico presidio di Comune, ai sensi del criterio esposto in precedenza di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), per l'avvenuta chiusura temporanea dell'ufficio, e che quindi complessivamente la sanzione irrogata è di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

ACCERTA

che la Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, ha violato l'art. 3 commi 1, 5, *lett. b)*, 8, *lett. a) e d)* del d.lgs. 261/99, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 1 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 per la chiusura:

- a) per l'apertura ritardata dell'UP di Sant'Arsenio unico presidio nel Comune di Sant'Arsenio nel mese di marzo 2017 (il giorno 8);
- b) per l'apertura ritardata dell'UP di Santa Barbara nel Comune di Ceraso, nel mese di marzo 2017 (il giorno 13);
- c) per l'apertura ritardata dell'UP di Futani unico presidio nel Comune di Futani, nel mese di febbraio 2017 (il giorno 13);
- d) per l'apertura ritardata di Monte San Giacomo unico presidio nel Comune di Monte San Giacomo, nel mese di maggio 2017 (il giorno 11);

ORDINA

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di pagare quale sanzione amministrativa la somma:

- a) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'apertura ritardata dell'UP di Sant'Arsenio unico presidio nel Comune di Sant'Arsenio;
- b) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'apertura ritardata dell'UP di Santa Barbara nel Comune di Ceraso;
- c) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'apertura ritardata dell'UP di Futani unico presidio nel Comune di Futani;
- d) di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'apertura ritardata dell'UP di Monte San Giacomo unico presidio nel Comune di Monte San Giacomo;

La somma complessiva della sanzione amministrativa è quindi di euro 20.000,00 (ventimila/00).

INGIUNGE

alla Società Poste Italiane, con sede in Roma, viale Europa n. 175, di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 19/18/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.19/18/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi